

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.



**PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2025

PREMESSA

La presente procedura in materia di gestione interna e comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. (la "**Società**" o l' "**Emittente**") in data 21 marzo 2025.

La presente versione della Procedura trova applicazione a far data dall'ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da una delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di gestione e trattamento delle informazioni privilegiate previste dal MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili.

SOMMARIO

Sezione I – Definizioni e disposizioni generali	5
1. Scopo e campo di applicazione.....	5
2. Riferimenti.....	5
3. Definizioni	6
4. Disposizioni generali, obblighi e divieti di comportamento dei destinatari	8
4.1. Disposizioni generali.....	8
4.2. Destinatari della Procedura	8
4.3. Obblighi e divieti dei Soggetti Interessati.....	9
4.4. Esclusioni.....	10
Sezione II – Previsioni concernenti le Informazioni Rilevanti, Riservate e Privilegiate	11
5. Organizzazione e Sistema Informativo Interno	11
5.1. Responsabilità	11
5.2. Rapporti con le Società Controllate	11
6. Individuazione e Trattamento delle Informazioni Rilevanti, delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Privilegiate.	11
6.1. Identificazione e gestione delle Informazioni Rilevanti.....	11
6.2. Identificazione e gestione delle Informazioni Privilegiate	12
7. Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate.....	17
7.1. Soggetti responsabili	17
7.2. Diffusione al pubblico.....	18
7.3. Sito web	19
8. Registrazione della decisione e Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate	19
8.1. Condizioni per il Ritardo.....	19
8.2. Soggetti responsabili e Adempimenti relativi al ritardo.....	20
8.3. Notifica del ritardo e comunicazione delle informazioni.	21
9. Esclusioni.....	22
9.1. Casistica e Condizioni	22
9.2. Soggetti responsabili e adempimenti.....	22
10. Voci/Rumors	23
11. Sondaggi di mercato.....	23
Sezione III – Disposizioni Finali	24
12. Violazioni della procedura e sanzioni	24

13.	Trattamento dei Dati Personali	24
14.	Aggiornamento, Modificazioni e Integrazioni della Procedura	25
15.	Conservazione e accesso alla documentazione	25
16.	Elenco documenti aggiuntivi ad integrazione della Procedura.....	25
Allegato A – Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210		26
Allegato B – Estratto normativo		29
Allegato C - Comunicazioni registro		37
Allegato D - Comunicazioni elenco		43
Allegato E - Lettera di comunicazione alle Controllate		49

Sezione I – Definizioni e disposizioni generali

1. Scopo e campo di applicazione

In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato, il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”) ha approvato con delibera del 21 marzo 2025 la presente procedura per la disciplina e il trattamento delle informazioni privilegiate per quanto riguarda la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società (la “**Procedura**”).

La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e assicurare la tempestiva, completa e adeguata comunicazione al mercato da parte dell'Emittente delle informazioni privilegiate del Gruppo, garantendo al tempo stesso la massima riservatezza e confidenzialità sino al momento della loro diffusione al pubblico.

La presente versione della Procedura trova applicazione a far data dall'ammissione degli Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o dalla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili.

2. Riferimenti

Si riporta di seguito una elencazione dei principali riferimenti normativi in materia di *internal dealing*, vigenti alla data di approvazione della presente Procedura:

- (i) Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
- (ii) Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato
- (iii) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni;
- (iv) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la

comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- (v) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;
- (vi) Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
- (vii) Linee guida CONSOB n. 1/2017 del 13 ottobre 2017 in materia di gestione delle informazioni privilegiate.

3. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura i termini indicati con la lettera maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

Amministratore Delegato: indica l'amministratore delegato *pro tempore* della Società.

Autorità Competente: ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2016/522, indica la Consob.

Borsa Italiana: indica Borsa Italiana S.p.A.

Collegio Sindacale: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Controllate: indica le società controllate direttamente o indirettamente dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e, ove applicabile, dell'art. 93 TUF.

Dipendenti: indica i dipendenti della Società o delle sue Controllate non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

Euronext Access Milan: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana

Fatti Rilevanti: ha il significato indicato nell'art. 6 della presente Procedura.

Gruppo: indica la Società e le sue Controllate.

Informazione Privilegiata: indica, ai sensi dell'art. 7 del MAR, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, l'Emittente o uno o più strumenti finanziari dell'Emittente, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- (a) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
- (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate. A titolo esemplificativo, le informazioni relative ad un evento o una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
- la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;
- l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

Per *“informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni”* s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Controllate, ai fini della presente Procedura rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Controllate medesime.

Informazione Rilevante: indica un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguarda direttamente la Società, anche con riferimento ad una o più Controllate, e che abbia tutte le caratteristiche per assumere, in un secondo, anche prossimo, momento, natura di Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

Le informazioni rilevanti originano prevalentemente da attività svolte dalla Società o da Controllate. Le informazioni rilevanti includono le: (i) informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; (ii) informazioni presenti presso la Società o le Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.

Informazione Riservata indica le informazioni aziendali relative, direttamente o indirettamente, alla Società e/o ai suoi Strumenti Finanziari, che, pur non rivestendo i caratteri delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Rilevanti, non siano di pubblico dominio e che per il loro oggetto o per altre loro caratteristiche abbiano comunque carattere riservato verso soggetti non tenuti ad obblighi di riservatezza in base alla normativa vigente o per accordi contrattuali.

Investor Relator: indica la funzione di Investor Relations della Società.

MAR o Market Abuse Regulation: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato ed integrato.

Obbligazioni: indica il prestito obbligazionario che sarà emesso dalla Società e ammesso alle negoziazioni presso Euronext Access Milan.

Regolamento Euronext Access Milan: indica il regolamento del mercato Euronext Access Milan.

Responsabile: ha il significato indicato nell'articolo 5 della presente Procedura.

Società: indica la società Autostrada del Brennero S.p.A.

Soggetti Rilevanti indica:

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i Dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- (iii) i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti i) e ii) che precedono in una Controllata direttamente o indirettamente dalla Società;
- (iv) i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione;
- (v) qualunque altro soggetto che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai precedenti punti, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

Strumenti Finanziari: indica (i) le azioni, (ii) gli strumenti di debito (ivi incluse le Obbligazioni), e (iii) gli strumenti derivati della Società;

TUF: indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Disposizioni generali, obblighi e divieti di comportamento dei destinatari

4.1. Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 17 del MAR la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società ovvero le società Controllate, se tali da assumere le caratteristiche di Informazioni Privilegiate per la Società stessa.

4.2. Destinatari della Procedura

La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti (i “**Soggetti Interessati**”) e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Rilevanti, delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e le sue Controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

La Società impartisce alle proprie Controllate le opportune disposizioni occorrenti affinché quest'ultime forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal MAR.

Le Controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

4.3. Obblighi e divieti dei Soggetti Interessati

I Soggetti Interessati al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

In particolare, i Soggetti Interessati sono tenuti a:

- (i) mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate;
- (ii) trattare le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
- (iii) assicurare che le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio e comunque nel rispetto della Procedura.

È fatto divieto ai Soggetti Interessati:

- (i) di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo e mezzo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo;
- (ii) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- (iii) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;

- (iv) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

4.4. Esclusioni

L'articolo 9 del MAR, cui si fa rinvio, prevede alcune condotte legittime che se poste in essere escludono il configurarsi di un abuso di Informazione Privilegiata.

Sezione II – Previsioni concernenti le Informazioni Rilevanti, Riservate e Privilegiate

5. Organizzazione e Sistema Informativo Interno

5.1. Responsabilità

La funzione della Società deputata all'applicazione e alla gestione della presente Procedura è identificata nell'Amministratore Delegato, che è titolare di tutti i poteri, risorse e competenze per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati. Al riguardo, l'Amministratore Delegato opera, ove necessario o opportuno, con le funzioni interne della Società di volta in volta interessate in relazione al contenuto di ciascuna informazione.

Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società, assumendo il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate (il **"Responsabile"**).

5.2. Rapporti con le Società Controllate

Le Società Controllate sono portate a conoscenza della presente Procedura mediante trasmissione della stessa a cura del Responsabile all'organo amministrativo di ciascuna Controllata.

Ciascuna Società Controllata, per il tramite del proprio organo amministrativo, deve:

- (i) portare tempestivamente all'attenzione del Responsabile della Società le Specifiche Informazioni Rilevanti idonee ad assumere carattere privilegiato, generatesi all'interno della Controllata, nonché ogni documentazione utile al fine delle valutazioni e degli adempimenti di cui alla presente Procedura
- (ii) prendere atto dei contenuti della presente Procedura al fine di porre in essere quanto necessario per la corretta gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate per l'Emittente;
- (iii) assicurare il rispetto del presente Regolamento da parte dei Destinatari appartenenti alla propria organizzazione o da questa incaricati ad operare.

Le Società Controllate dovranno comunicare tempestivamente al Responsabile i soggetti che avranno accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti ovvero Privilegiate, ai fini della immediata iscrizione della RIL ovvero nel Registro Insider.

6. Individuazione e Trattamento delle Informazioni Rilevanti, delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Privilegiate.

6.1. Identificazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, con il supporto delle funzioni interne della Società di volta in volta interessate in relazione al contenuto di ciascuna informazione, mantenendo la massima riservatezza, facendo in modo che siano comunicate solo alle persone strettamente indispensabili e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette informazioni sia effettuata senza pregiudizio del carattere potenzialmente privilegiato delle stesse. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità che intende adottare per la diffusione delle suddette informazioni.

La Società può istituire, altresì, un elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti (l'“**Elenco**”).

L'Elenco è istituito con la finalità di assicurare la tracciabilità delle persone che hanno avuto accesso ad Informazioni Rilevanti. Pertanto, tale Elenco rimane alimentato sintantoché l'informazione (i) non si perfeziona come Privilegiata e, dunque, è comunicata al mercato, oppure (ii) pur perfezionandosi come Privilegiata, è fatta oggetto di procedura di ritardo ai sensi dell'art. 11 che precede.

Il Responsabile del Registro è anche responsabile della corretta tenuta dell'Elenco. In particolare, il Responsabile individua le Informazioni Rilevanti, registrandole nell'Elenco e annotando nel corso dell'evoluzione delle Informazioni Rilevanti i soggetti che ne sono venuti a conoscenza. L'Elenco contiene le medesime informazioni richieste dal Registro e sarà redatto e mantenuto secondo criteri analoghi a quelli previsti per il Registro.

Il Responsabile del Registro invia senza indugio alla persona iscritta nell'Elenco comunicazione secondo gli schemi sub allegato D alla presente Procedura (l'“**Allegato D**”): (i) dell'iscrizione nell'Elenco, unitamente a copia della presente Procedura, (ii) della cancellazione dallo stesso, (iii) degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute, nonché degli obblighi di riservatezza che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Rilevanti. Ciascuna Persona dovrà - in occasione della ricezione della prima comunicazione e di eventuali successive comunicazioni relative ad aggiornamenti degli obblighi di riservatezza e/o della presente Procedura - rispondere via *e-mail* a (all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta), comunicando di aver preso atto della presente Procedura e degli obblighi di riservatezza in essa indicati.

6.2. Identificazione e gestione delle Informazioni Privilegiate

Di seguito è fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare un emittente (ciascuno il “**Fatto Rilevante o Fatti Rilevanti**”). In particolare, si tratta delle informazioni attinenti:

- (a) assetti proprietari;
- (b) le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli Strumenti Finanziari;
- (c) l'esercizio di eventuali opzioni previste dalle condizioni degli Strumenti Finanziari;
- (d) operazioni di *buy-back* degli Strumenti Finanziari;
- (e) il rapporto di indebitamento della Società; e
- (f) l'emissione di nuovi strumenti obbligazionari.
- (g) Rilevano altresì le informazioni relative ai seguenti eventi:
- (h) composizione del *management*;
- (i) piani di incentivazione del *management*;
- (j) attività dei revisori;
- (k) operazioni sul capitale;
- (l) emissione di strumenti finanziari;
- (m) caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;

- (n) acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;
- (o) ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- (p) operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- (q) procedure concorsuali;
- (r) contenzioso legale;
- (s) revoca di affidamenti bancari;
- (t) svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- (u) brevetti, licenze, diritti, ecc.;
- (v) insolvenze di importanti debitori;
- (w) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- (x) acquisto o vendita di *asset*;
- (y) andamento della gestione;
- (z) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
- (aa) ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- (bb) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- (cc) modifica dei piani di investimento;
- (dd) *policy* di distribuzione di dividendi;
- (ee) tutte le altre tipologie di informazioni di volta in volta indicate dall'Autorità Competente.

Inoltre, sono Fatti Rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o il Gruppo e gli Strumenti Finanziari, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- (i) dati o rapporti pubblicati da autorità dedite alle rilevazioni statistiche;
- (ii) analisi delle società di *rating*, ricerche, raccomandazioni, concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;
- (iii) decisioni di Banche Centrali relative ai tassi di interesse;
- (iv) provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o del Gruppo;
- (v) provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso; nonché
- (vi) provvedimenti dell'autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza.

In conformità a quanto previsto dall'art.18 del MAR la Società istituisce e tiene un registro relativamente alle persone che nella Società stessa ed eventualmente nelle Controllate e nelle controllanti (ove esistenti) hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il “**Registro**”).

Il Regolamento europeo (UE) 2022/1210 del 13 luglio 2022 (il “**Regolamento 1210**”), che attua quanto previsto dal MAR, stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso delle sezioni del Registro e il relativo aggiornamento.

Devono essere iscritte nel Registro le persone che (i) hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro.

Per quanto riguarda il requisito *sub* (i), si precisa che l'accesso ad Informazioni Privilegiate è la circostanza che fa sorgere l'obbligo di iscrizione nel Registro e la legittimità della stessa iscrizione, anche se detto accesso sia soltanto occasionale.

Secondo quanto previsto dal MAR e dal Regolamento 1210, il Registro è in formato elettronico, redatto secondo il modello fornito dal Regolamento 1210 (l'“**Allegato A**”), ed è strutturato in due distinte sezioni: (i) una sezione per ciascuna informazione privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (c.d. “**sezione occasionale**”); (ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (c.d. “**sezione permanente**”). Le sezioni del Registro sono predisposte sulla base del Modello 1 e del Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento 1210 riportati nell'Allegato A della presente procedura.

Il Registro consiste in un sistema accessibile via *Internet/Intranet* protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso e credenziali d'accesso.

Il Registro deve garantire:

- (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato ai Soggetti Rilevanti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione che svolgono all'interno della Società;
- (ii) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;
- (iii) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

Il Registro è unico per il Gruppo ed è tenuto dall'Investor Relator o dal soggetto individuato quale responsabile, con il supporto delle competenti strutture della Società (il “**Responsabile del Registro**”) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato 1 del Regolamento 1210. Oltre alle funzioni individuate al presente articolo, il Responsabile del Registro cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del MAR qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto della Società, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare il Registro, la Società rimane pienamente responsabile degli obblighi di cui al presente articolo. La Società conserva sempre il diritto di accesso al Registro.

Il Registro, su richiesta dell'Autorità Competente, è trasmesso appena possibile alla stessa tramite il mezzo elettronico indicato sul proprio sito *internet*.

L'Organo Amministrativo (ovvero il/i soggetto/i dallo stesso delegato/i), procede all'individuazione, ai fini dell'iscrizione nella “sezione permanente” del Registro, dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno sempre accesso ad Informazioni Privilegiate e le motivazioni dell'iscrizione. I dati di coloro che sono iscritti nella “sezione permanente” non sono ripresi nelle “sezioni occasionali”.

L'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro nelle "sezioni occasionali" avviene a cura del Responsabile che, a tal fine, si avvale dell'Investor Relator.

Nel caso in cui la Società decida di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata ed il momento in cui l'informazione è stata pubblicata. Tale lasso temporale deve essere il più breve possibile e limitato ai tempi tecnici di predisposizione del comunicato.

Subito dopo l'iscrizione di una persona nel Registro, il Responsabile provvede ad informare per iscritto la stessa in merito: (i) alla sua iscrizione nel Registro; e (ii) all'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del Registro provvede, inoltre, all'aggiornamento del Registro. L'art. 18, comma 4 del MAR precisa che l'aggiornamento del Registro deve essere disposto senza indugio, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nei seguenti casi:

- (a) variazione delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della persona da una sezione all'altra del Registro;
- (b) iscrizione di nuovi soggetti in quanto hanno accesso ad Informazioni Privilegiate;
- (c) venir meno dell'accesso ad Informazioni Privilegiate da parte di soggetti iscritti (nella "sezione permanente" o nelle "sezioni occasionali").

L'aggiornamento deve essere altresì disposto, per ciascun soggetto iscritto, in relazione al suo accesso alle varie fasi successive di "maturazione" del complesso di circostanze o dell'evento rilevante che dà luogo all'Informazione Privilegiata. L'aggiornamento deve indicare la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

L'aggiornamento viene disposto a cura del Responsabile della Società che, a tal fine, si avvale dell'Investor Relator, in conformità alla normativa, sulla base delle segnalazioni tempestivamente inviate da parte dei soggetti a conoscenza delle Informazioni Privilegiate.

Il Responsabile del Registro rende, altresì, noti ai Soggetti Interessati già iscritti nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardano, ivi inclusa la cancellazione, con le medesime modalità sopra indicate.

Le comunicazioni relative (i) all'iscrizione nel Registro, unitamente a copia della presente Procedura, (ii) alla cancellazione dallo stesso, (iii) agli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute, nonché degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, sono effettuate secondo gli schemi *sub* allegato C alla presente Procedura (l' "**Allegato C**").

La Società, o la persona che agisce in nome e per conto della stessa, deve adottare, tempestivamente, ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone iscritte nel Registro al momento della loro iscrizione, per iscritto o mediante posta raccomandata o comunicazione a mani ovvero rispondendo via *e-mail*, prendano atto:

- (a) della loro iscrizione nel Registro, della cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti

delle informazioni in esso contenute;

- (b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite in caso di violazione dei suddetti obblighi o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

A tal fine, ciascuna persona iscritta nel Registro dovrà - in occasione della ricezione della prima comunicazione e di eventuali successive comunicazioni relative ad aggiornamenti degli obblighi giuridici e delle sanzioni applicabili e/o della presente Procedura - rispondere via *e-mail* (all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta), comunicando di aver preso atto della presente Procedura e degli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso ad Informazioni Privilegiate, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

Il Responsabile del Registro conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

Il Responsabile del Registro consegna ai Soggetti Interessati che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

Il Responsabile del Registro ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili a dell'esperienza applicativa maturata, sottoponendo all'Amministratore Delegato, le proposte di modifica e/o integrazione della Procedura ritenute necessarie o opportune.

Il Responsabile del Registro provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Interessati le modifiche e/o le integrazioni della Procedura e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel presente articolo.

I dati relativi ai soggetti iscritti nel Registro sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

I Soggetti Interessati debbono informare senza indugio il Responsabile in merito a tutte le informazioni riguardanti la Società o le Controllate che possano assumere la qualifica di Informazioni Rilevanti, ovvero i Fatti Rilevanti, come di seguito definiti, e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Inoltre, dovranno informare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente con la cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

Il soggetto individuato dalle Controllate avvisa senza indugio il Responsabile in merito alle Informazioni Rilevanti originatesi nelle Controllate.

Una volta individuata una specifica Informazione Rilevante, il Responsabile provvede all'apertura di un'apposita sezione dell'Elenco e procede a monitorare le fasi di avanzamento del processo di formazione dell'Informazione Privilegiata e individua il momento in cui l'Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata.

La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al pubblico ai sensi del MAR, ovvero di avviare la procedura di ritardo ai sensi dell'art. 11 che segue è effettuata dal Responsabile di concerto con l'Investor Relator.

La Società formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole le seguenti informazioni:

- data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata;
- data e ora in cui la Società ha deciso in merito;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

I Soggetti Interessati pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- (a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Rilevanti, Informazioni Riservate o di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- (c) custodire i suddetti documenti in loro possesso in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;
- (d) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

I Soggetti Interessati che dispongano di documenti o informazioni anche potenzialmente privilegiate devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato. In caso di ricevimento (via posta, anche elettronica) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione.

Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Rilevanti, Informazioni Riservate o Informazioni Privilegiate, oggetto della procedura di ritardo, deve evidenziare il carattere strettamente riservato, apponendo la dicitura "**STRETTAMENTE RISERVATO**".

I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentire l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Rilevanti, Informazioni Riservate o ad Informazioni Privilegiate, i Soggetti Interessati coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

7. Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate

7.1. Soggetti responsabili

Il Responsabile procede, a nome della Società e attraverso l'Investor Relator, a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno delle stesse è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale di concerto con l'Investor Relator, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 del MAR.

7.2. Diffusione al pubblico

La divulgazione al mercato di Informazioni Privilegiate è in ogni caso effettuata in modo chiaro, completo e tempestivo, evitando asimmetrie informative tra gli investitori e il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

La Società comunica al mercato, senza indugio, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, mediante apposito comunicato secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. La diffusione delle Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; ovvero (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.

Il Responsabile provvede con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate. In seguito, l'Investor Relator provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate nel rispetto della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

La Società è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note. In presenza di Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse il comunicato sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse.

Qualora le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche secondo modalità non conformi alla presente Procedura, la Società, avvalendosi dell'Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati abbiano avuto notizia dell'avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.

Nel caso in cui la Società od altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato finanziario, il Responsabile provvede a: (a) comunicare anticipatamente all'Autorità Competente e alla Borsa Italiana la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro; (b) trasmettere all'Autorità Competente la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri. Qualora, nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario, venga comunicata un'Informazione Privilegiata, il Responsabile provvede a comunicare non appena possibile al pubblico l'informazione stessa con le modalità previste dal presente articolo.

In ogni caso, ove i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente convalidati dalle competenti strutture interne.

7.3. Sito web

La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservare sul proprio sito *web* per un periodo di almeno cinque anni. Il sito *web* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:

- (i) consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
- (ii) consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
- (iii) assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

8. Registrazione della decisione e Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate

8.1. Condizioni per il Ritardo

(specificare e casistica delle condizioni: legittimi interessi, effetto di fuorviare il pubblico, garantire la riservatezza)

L'art. 17 paragrafo 4 del MAR stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali i soggetti obbligati (emittenti aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione) possono, sotto la propria responsabilità, ritardare legittimamente la comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la Società sia in grado di garantirne la riservatezza.

In particolare, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, sempre che sussistano i requisiti indicati nelle precedenti lettere a), b) e c). Per valutare che vi siano legittime condizioni per l'attivazione del ritardo nella comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, la Società si rifà anche alle linee guida in materia pubblicate da ESMA.

La scelta di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è assunta dal Responsabile. Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni per il ritardo possono essere effettuate con l'eventuale supporto delle strutture aziendali della Società di volta in volta competenti.

8.2. Soggetti responsabili e Adempimenti relativi al ritardo

Nel caso di applicazione della procedura di ritardo, il Responsabile adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata ed il mantenimento della sua riservatezza, anche al fine di evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata. Al riguardo, il Responsabile:

- (i) provvede affinché le persone che abbiano avuto accesso ad Informazioni Privilegiate non diffuse, ricevano, anche via mail, una specifica lettera di *disclaimer*, da conservarsi agli atti della Società. Il *disclaimer* richiederà, rammentati i doveri giuridici e regolamentari che derivano dalla conoscenza di Informazioni Privilegiate, la conferma e la presa visione del fatto che il ricevente sia a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate stesse;
- (ii) cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'Informazione Privilegiata medesima nel caso in cui vengano meno le condizioni che abbiano legittimato il ritardo.

Nel caso in cui, ai sensi del precedente paragrafo 8.1, sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione delle seguenti informazioni su supporto durevole:

1. data e ora:
 - della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e
 - della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
2. identità delle persone responsabili:
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
 - del monitoraggio continuo delle condizioni per il ritardo;
 - dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
 - della comunicazione all'Autorità Competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

3. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
- le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; e
 - le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

8.3. Notifica del ritardo e comunicazione delle informazioni.

In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento Delegato della Commissione n. 2016/1055/UE. La Società che ha ritardato la comunicazione delle Informazioni Privilegiate notifica tale ritardo all'Autorità Competente nelle modalità stabilite dalla normativa. Nel caso in cui la Società abbia ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata e quest'ultima perda successivamente tale natura, la Società non sarà tenuta a comunicare tale informazione né al pubblico né alla Autorità competente (ove applicabile), fermi restando gli obblighi derivanti dalla Procedura relativa alla tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, la Società trasmetterà su successiva richiesta dell'Autorità Competente la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del MAR e dalle relative norme tecniche di attuazione.

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente a quanto previsto nel suddetto articolo e non può più essere garantita la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate. Allo stesso modo, qualora una voce si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente articolo 11, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (c.d. *rumors*) la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate.

Quando la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto comunicano Informazioni Privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, la Società ha l'obbligo di dare integrale o effettiva comunicazione al pubblico della suddetta Informazione Privilegiata, contestualmente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Il suddetto obbligo non opera nel caso in cui la persona che riceve le Informazioni sia tenuta ad un obbligo di riservatezza indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Si precisa, infine, che il ritardo può trovare applicazione anche con riferimento agli eventi e alle circostanze delle Controllate della Società.

Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, il Responsabile comunica alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando

dell'esenzione prevista dal MAR (cfr. articolo 4, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052), salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora l'Emittente abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, il Responsabile segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dal MAR.

Durante il ritardo l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo.

9. Esclusioni

9.1. Casistica e Condizioni

La Società, previo assenso del Responsabile e a condizione che esistano un obbligo di riservatezza, un rapporto giustificativo e misure organizzative idonee a segregare le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate o le Informazioni Privilegiate, può comunicare, esclusivamente per ragioni d'ufficio e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili e facendo in modo che sia mantenuta la riservatezza, le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e/o le Informazioni Privilegiate.

La comunicazione potrà avvenire, a titolo esemplificativo, verso i seguenti soggetti:

- (a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- (b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- (c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- (d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- (e) agenzie di *rating*;
- (f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- (g) qualsiasi ufficio governativo, Autorità Competente, la Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

9.2. Soggetti responsabili e adempimenti.

I soggetti sopra indicati sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate o le Informazioni Rilevanti relative alla Società e le informazioni inerenti le Controllate. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario come indicato all'articolo 4 della Procedura, e (iii) a mantenere riservate tali informazioni.

I predetti obblighi dovranno essere rispettati sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico ai sensi del MAR.

Si precisa che la comunicazione a soggetti terzi di Informazioni Privilegiate può avvenire esclusivamente nel caso in cui sia stata attivata la procedura del ritardo di cui all'articolo 11 della presente Procedura.

Con riferimento alle Informazioni Privilegiate, qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

L'art. 9 del MAR, cui si fa rinvio, prevede alcune condotte legittime che, se poste in essere, escludono il configurarsi di un abuso di Informazioni Privilegiate.

10. Voci/Rumors

Il Responsabile, con l'ausilio dell'Investor Relator, sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, potrà in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della società (e, ove rilevante, di società Controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. *rumors*) valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore, in conformità con quanto previsto dalla presente Procedura.

11. Sondaggi di mercato

La comunicazione di informazioni funzionale alla realizzazione di sondaggi di mercato, nonché l'eventuale ricezione di informazioni nel contesto di detti sondaggi, sono gestite dalla Società, direttamente e/o – ove applicabile – per il tramite di terzi, in conformità e nel rispetto della normativa vigente.

Sezione III – Disposizioni Finali

12. Violazioni della procedura e sanzioni

La violazione degli obblighi stabiliti dalla Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.

In caso di violazione da parte di un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte l'Amministratore Delegato, ovvero la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se commessa da altri Soggetti Interessati (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazioni delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti), nonché delle disposizioni del Codice Civile.

Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

Si rammenta, infine, che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione al mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, 185 e ss. TUF) e amministrativa (artt. 187-bis, 187-ter e ss. TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti. L'allegato B (l'“**Allegato B**”) contiene – oltre a quanto disciplinato dal MAR – una sintetica descrizione delle sanzioni previste dal TUF, come successivamente modificato e integrato e dalla normativa applicabile per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e (ii) manipolazione del mercato.

13. Trattamento dei Dati Personali

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Tutti i dati relativi alle Persone Rilevanti sono trattati nel rispetto delle norme adottate dalla Società in materia di tutela dei dati personali e in conformità con la normativa applicabile. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, rese edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679;
- (e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare;
- (f) Titolare: Autostrada del Brennero S.p.A.

14. Aggiornamento, Modificazioni e Integrazioni della Procedura

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Euronext Access Milan), ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato.

15. Conservazione e accesso alla documentazione

La presente Procedura è messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.autobrennero.it) e presso la sede sociale in via Berlino, n. 10, 38121 – Trento.

16. Elenco documenti aggiuntivi ad integrazione della Procedura

Si riporta di seguito l'elenco della documentazione allegata alla presente Procedura:

- (i) Allegato A: Allegato I del Regolamento UE n. 2022/1210
- (ii) Allegato B: Estratto normativo
- (iii) Allegato C: Comunicazioni Registro
- (iv) Allegato D: Comunicazioni Elenco
- (v) Allegato E: Lettera di comunicazione alle Controllate

Allegato A – Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210

MODELLO 1

Formato dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg; hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Data di nascita	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo: via; numero civico; località; CAP; Stato
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/parteecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo]	[aaaa-mm-gg]	[numeri (senza spazi)]	[testo]

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA
38121 Trento – Via Berlino, 10 – C.F. e P.I. 00210880225

				d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o della persona che agisce a suo nome o per suo conto	della presenza nell'elenco]						
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

MODELLO 2

Formato della sezione degli accessi permanenti degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Data e ora di creazione della presente sezione: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale e diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso o a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Data di nascita	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell'autorità competente)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo]	[aaaa-mm-gg per la data di nascita]	[testo]	[numeri (senza spazi)]

Allegato B – Estratto normativo

Di seguito è fornita una sintetica descrizione della normativa vigente (ivi comprese le sanzioni) previste ai sensi del MAR e del TUF per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e (ii) manipolazione del mercato.

Normativa vigente in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR)

Art. 8 – (Abuso di informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Art. 9 – (Condotta legittima)

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e

b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure

b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente

accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Art. 10 – (Comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Art. 14 – (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Art. 15 – (Divieto di manipolazione del mercato)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

Art. 184 - (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 186 - Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187 - Confisca

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Art. 187-bis - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione

Art. 187-ter - Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-*bis*, comma 5.

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Art. 187-ter.1 - Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'*articolo 26*, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai

competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-quinquies - Responsabilità dell'ente

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies - Confisca

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 187-septies - Procedura sanzionatoria

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a

pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.

6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.

6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Allegato C - Comunicazioni registro

Schema 1

Notifica di iscrizione nel Registro e informativa sul trattamento dei dati personali

La scrivente Autostrada del Brennero S.p.A. (“**Società**” o “**Titolare**”), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la “**Procedura**”) ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR (il “**Registro**”).

Con la presente, La informiamo, ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, del Regolamento MAR, che i Suoi dati personali sono stati inseriti nella sezione permanente di detto Registro *[nella Sezione di detto Registro relativa all'informazione “[]”, alla quale ha avuto accesso in data []]* per la seguente motivazione [].

Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito *internet* della Società <https://www.autobrennero.it/it/>.

Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare l'Investor Relator della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito *internet* della Società.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina *privacy* (per tale intendendosi la normativa *privacy* nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o Autostrada del Brennero S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede legale in Via Berlino 10 - 38121 Trento (TN).

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

- a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;

- c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;
- e) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di Titolare stessa.

Potrà, inoltre, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: mar.autobrennero@legalmail.it.

Il Responsabile della tenuta del Registro.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Per accettazione e presa visione della Procedura.

Schema 2

Aggiornamento dei dati inseriti nel Registro

La scrivente Autostrada del Brennero S.p.A. (“**Società**” o “**Titolare**”), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la “**Procedura**”) ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR (il “**Registro**”).

Facendo seguito a quanto già comunicatole in data [●] con riferimento al Suo inserimento nel Registro [nella Sezione di detto Registro relativa all'informazione “[]”], con la presente La informiamo che a seguito di [●], è stato aggiornato il motivo della Sua iscrizione del Registro.

Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito della Società <https://www.autobrennero.it/it/>. Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare l'Investor Relator della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito *internet* della Società.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina *privacy* (per tale intendendosi la normativa privacy nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o Autostrada del Brennero S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede legale in Via Berlino 10 - 38121 Trento (TN).

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

- a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

38121 Trento – Via Berlino, 10 – C.F. e P.I. 00210880225

Schema 3

Cancellazione dal Registro

La scrivente Autostrada del Brennero S.p.A. (**“Società”** o **“Titolare”**), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la **“Procedura”**) ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR (il **“Registro”**).

Facendo seguito a quanto già comunicate in data [●] con riferimento al Suo inserimento nel Registro [nella Sezione di detto Registro relativa all'informazione “[]”],, con la presente La informiamo che in data [●] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro.

Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito della Società <https://www.autobrennero.it/it/>.

Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare l'Investor Relator della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito internet della Società.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina *privacy* (per tale intendendosi la normativa privacy nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o Autostrada del Brennero S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede legale in Via Berlino 10 - 38121 Trento (TN). La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

- a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

38121 Trento – Via Berlino, 10 – C.F. e P.I. 00210880225

Allegato D - Comunicazioni elenco

Schema 1

Notifica di iscrizione nell'Elenco e informativa sul trattamento dei dati personali

La scrivente Autostrada del Brennero S.p.A. ("**Società**" o "**Titolare**"), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**") ha provveduto a istituire l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, come definite nella Procedura (l' "**Elenco**").

Con la presente, La informiamo, che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Elenco per la motivazione [●].

Ricordiamo che i possessori di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito della Società <https://www.autobrennero.it/it/>.

Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare l'Investor Relator della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito *internet* della Società.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nell'Elenco e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina *privacy* (per tale intendendosi la normativa privacy nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o Autostrada del Brennero S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede legale in Via Berlino 10 - 38121 Trento (TN)..

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

- a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di Titolare stessa.

Potrà, inoltre, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: mar.autobrennero@legalmail.it.

Il Responsabile della tenuta del Registro.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Per accettazione e presa visione della Procedura.

Schema 2

Aggiornamento dei dati inseriti nell'Elenco

La scrivente Autostrada del Brennero S.p.A. ("**Società**" o "**Titolare**"), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**") ha provveduto a istituire l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, come definite nella Procedura (l' "**Elenco**").

Facendo seguito a quanto già comunicatole in data [●] con riferimento al Suo inserimento nell'Elenco, con la presente La informiamo che a seguito di [●], è stato aggiornato il motivo della Sua iscrizione nell'Elenco.

Ricordiamo che i possessori di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito della Società <https://www.autobrennero.it/it/>.

Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare l'Investor Relator della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito *internet* della Società.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nell'Elenco e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina *privacy* (per tale intendendosi la normativa privacy nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o Autostrada del Brennero S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede legale in Via Berlino 10 - 38121 Trento (TN)..

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

- a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di Titolare stessa.

Potrà, inoltre, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: mar.autobrennero@legalmail.it.

Il Responsabile della tenuta del Registro.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Per accettazione e presa visione della Procedura.

Schema 3

Cancellazione dall'Elenco

La scrivente Autostrada del Brennero S.p.A. ("**Società**" o "**Titolare**"), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**") ha provveduto a istituire l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, come definite nella Procedura (l' "**Elenco**").

Facendo seguito a quanto già comunicatole in data [●] con riferimento al Suo inserimento nell'Elenco, con la presente La informiamo che in data [●] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nell'Elenco.

Ricordiamo che i possessori di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito della Società <https://www.autobrennero.it/it/>. Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare l'Investor Relator della Società, come di tempo in tempo indicato sul sito *internet* della Società.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nell'Elenco e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina *privacy* (per tale intendendosi la normativa *privacy* nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o Autostrada del Brennero S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede legale in Via Berlino 10 - 38121 Trento (TN)..

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

- a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
- d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di Titolare stessa.

Potrà, inoltre, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: mar.autobrennero@legalmail.it.

Il Responsabile della tenuta del Registro.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Per accettazione e presa visione della Procedura.

Allegato E - Lettera di comunicazione alle Controllate

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA']

Spett.le

[SOCIETA']

[INDIRIZZO]

Cortese attenzione:

Amministratore Delegato

[Luogo], [Data]

Oggetto: Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate

Egregi Signori,

in data 21 marzo 2025 la nostra Società ha approvato la procedura relativa alla gestione ed alla comunicazione delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**"). Si ricorda che i termini indicati in maiuscolo nella presente hanno il medesimo significato dei medesimi termini utilizzati nella Procedura.

Al proposito, vi inviamo formalmente copia della Procedura, in modo che possiate recepirne i contenuti applicabili alla Vostra società.

In ogni caso, vi ricordiamo che la Vostra società dovrà:

1. adottare opportune disposizioni atte a garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente Procedura;
2. inviare al Responsabile della Società ed al Responsabile del Registro, come indicati nella Procedura, ogni informazione che possa essere utile alla identificazione di Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate ed alla tenuta del Registro e dell'Elenco.

Sarà onere della Vostra società valutare se informazioni idonee a diventare Informazioni Privilegiate siano in corso di formazione presso la Vostra società, dandone immediata informazione al Responsabile ed al Responsabile del Registro, deputato altresì alla tenuta dell'Elenco.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Autostrada del Brennero S.p.A.